

# **Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

Il principio di rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, richiamato dall'art. 2423 c.c., non postula l'esistenza di una verità oggettiva del bilancio, in quanto esso non può che tendere a una verità "relativa" o "convenzionale", nella misura in cui le grandezze ivi rappresentate derivano da stime effettuate sulla base di metodi di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla *best practice* del settore di riferimento. Nel processo di accertamento del grado di veridicità del bilancio viene tuttavia in soccorso l'ulteriore principio previsto dall'art. 2423 c.c., ovvero la correttezza ("*true and fair view*"). In altre parole, l'esame del grado di accuratezza delle poste valutative presenti in bilancio non può prescindere da un'analisi del livello di correttezza comportamentale del redattore, desumibile dalla scelta dei criteri alla base della rappresentazione, sotto il profilo della correttezza tecnica, della coerenza e della razionalità.

Giacché il bilancio ha una preminente funzione

informativa (da qui l'esigenza di "chiarezza"), ai fini della  
declaratoria di  
nullità della delibera di approvazione del bilancio è  
necessario che gli  
eventuali scostamenti accertati in sede giudiziale si  
traducano in un vizio  
rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto  
riguardo alla  
predetta funzione del documento, considerato nella sua  
interezza, e al  
principio di prevalenza della sostanza sulla forma, valutando  
per esempio se il  
vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della  
singola  
informazione riportata.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse  
critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il  
giudice che  
intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella  
motivazione della sentenza  
le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a  
richiamare acriticamente  
le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta  
non si sia fatto  
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cassazione  
civile sez. I  
21.11.2016, n. 23637): argomentando *a contrario*, si ricava che  
laddove  
il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai  
consulenti di parte,  
non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul  
punto, onere già  
compiutamente assolto dal perito.

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio  
attingere *aliunde* notizie e dati, non rilevabili dagli atti

processuali  
e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando  
ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette  
indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice  
purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di  
effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (cfr. Trib. Brescia  
11.9.2020, conforme a Cass. 12921/2015), con l'unico limite costituito dal divieto per il consulente di sostituirsi alla parte ricercando  
dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova. Peraltro,  
il C.T.U. può estendere l'esame a documenti non acquisiti al processo, quando  
l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi  
forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica (Cass. 877/1982).

Il credito per imposte anticipate e il fondo per imposte differite non costituiscono voci omogenee, differendo per presupposti, natura e  
finalità, restando quindi soggette al generale divieto di compensi di partite  
previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.. Pertanto, secondo il  
principio di chiarezza, le due voci debbono essere mantenute distinte, affinché  
il lettore possa avere contezza dei diversi fatti contabilmente rilevanti alla  
base di ciascuna rilevazione.

La dichiarata nullità della delibera di approvazione del

bilancio si riverbera in concreto sulla validità della contestuale delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio: una volta accertato che il risultato dell'esercizio non coincide con quello assunto come presupposto della delibera, anche quest'ultima non può che essere dichiarata nulla (Trib. Milano, 13.1.1983, *F.it.* 84, I, 1068) per impossibilità dell'oggetto.

L'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quale la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità della delibera, essendo comunque necessario verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne l'invalidità (Trib. Brescia 9.10.2020).

La deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio di una società, adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale (Cass. civ., 14.8.1997, n. 7623).

*Principi espressi in sede di impugnazione da parte dei soci di minoranza di una s.r.l. di talune delibere di approvazione del*

*bilancio e di  
destinazione dell'utile della società, della delibera sulla  
conferma e sui  
compensi dell'amministratore unico, nonché di verbali  
dell'assemblea.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

---

## **Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

L'indicazione dell'elenco delle materie da trattare nel corso del c.d.a. ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione al c.d.a. con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno; a tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, purché specifica e non generica: diversamente, la conseguente

deliberazione consiliare  
è affetta da invalidità.

L'eventuale violazione del dovere "di  
agire in modo informato", sostanziatasi nel mancato esame di  
un documento  
informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia  
tecnica  
sull'immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità  
nei confronti  
della società  
i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente  
approvato  
l'operazione (in tesi dannosa), ma non incide necessariamente  
sulla validità  
della manifestazione di volontà assunta dal *plenum*.

Le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano  
manifestamente dal processo di formazione della volontà  
consiliare, attenendo  
all'opportunità della scelta, che è pertanto sottratta alla  
valutazione  
giurisdizionale.

### *Principi*

*espressi nell'ambito del giudizio promosso dal socio di una  
società cooperativa,  
volto ad ottenere l'annullamento di due delibere consiliari:  
la prima, per  
violazione dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 40 dello statuto  
della società per  
le carenze informative della convocazione del c.d.a.; la  
seconda, in quanto  
integrativa della precedente e pertanto illegittima per  
derivazione del vizio  
di illegittimità di questa.*

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massima  
a cura di Lorena Fanelli)

---

# **Decreto del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

La verifica della concreta ricorrenza della fattispecie dell'abuso del diritto, evocata dal notaio verbalizzante per il diniego dell'iscrizione della deliberazione (di riduzione del capitale sociale per perdite nella misura di cui all'art. 2447 c.c., con contestuale aumento nel rispetto del diritto di opzione e con delega al liquidatore per l'assegnazione della parte inoptata) assunta dall'assemblea straordinaria di una s.p.a. in pendenza di liquidazione, alla luce della complessità dell'accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi, esula dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell'art. 2436 c.c., atteso che essa potrebbe difficilmente conciliarsi con la sommarietà del predetto controllo e che la deliberazione annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati,

di esercitare

l'azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.

In tema di s.p.a., deve essere negata

l'ammissibilità dell'iscrizione delle deliberazioni assunte dall'assemblea

straordinaria in pendenza di liquidazione aventi ad oggetto la "delega al

liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto

finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione alle azioni

possedute e secondo le necessità della liquidazione" e la "delega al

liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale

al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.", laddove le motivazioni di

tali delibere, difficilmente conciliabili con la fase liquidatoria, non siano

state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente, nel ricorso con

cui il liquidatore della società chiedeva al Tribunale di ordinarne

l'iscrizione.

*I principi sono stati espressi nel giudizio*

*promosso con ricorso ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, c.c. dal liquidatore*

*di una s.p.a. avverso il diniego da parte del notaio all'iscrizione nel*

*Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria*

*aventi ad oggetto: 1. la variazione della sede sociale; 2. la variazione dello statuto*

*con la previsione dell'assemblea in videoconferenza; 3. la riduzione del*

capitale sociale per perdite a norma dell'art. 2447 c.c.; 4. l'aumento del capitale sociale con diritto di opzione; 5. la delega al liquidatore in materia di assegnazione ai soci per la parte inoptata; 6. la delega al liquidatore per un ulteriore aumento di capitale e/o per versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci, anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione; 7. la delega al liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.; 8. la modifica della delibera di determinazione del compenso del liquidatore; 9. l'adeguamento dello statuto alla vigente normativa.

Con il proprio diniego all'iscrizione, il notaio verbalizzante rilevava la probabile illegittimità delle deliberazioni assunte dalla citata assemblea, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la "riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento, finalizzato al ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale potrebbe essere una operazione non ammissibile o comunque inutile se posta in essere durante la fase liquidatoria"; (ii) la fattispecie "potrebbe essere ricondotta alla figura giurisprudenziale, oramai consolidata e comportante annullamento di delibera, del c.d. abuso del diritto e/o eccesso di potere della maggioranza".

*Con il ricorso, il liquidatore rappresentava in particolare che il deliberato aumento di capitale fosse funzionale al reperimento di nuova liquidità per l'“indispensabile espletamento di ogni fase prevista dalla legge per la liquidazione del patrimonio sociale”, in ragione del fatto che “le casse della Società (...) risultavano essere pressoché vuote”. Egli pertanto chiedeva di ordinare alla Camera di Commercio competente di procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'integrale contenuto del verbale della predetta assemblea straordinaria.*

[Decr. 12.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

---

## **Sentenza del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

Il lodo irrituale pronunciato secondo equità emesso a definizione dell'impugnazione della deliberazione assembleare deve ritenersi affetto da nullità per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 5/2003, il quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo

diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., ossia di un lodo rituale.

*I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irrituale emesso dall'arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, a definizione dell'impugnazione della deliberazione assembleare promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale sociale).*

*Nel corso del giudizio, il giudice rilevava d'ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l'art. 36 del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.*

[Sent. 12.02.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

---

## **Sentenza del 5 febbraio 2021**

# **– Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

Gli effetti della clausola compromissoria statutariamente prevista non possono estendersi oltre le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), ambito nel quale non rientra pacificamente l'azione tesa all'accertamento della nullità del bilancio, venendo in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

La legittimazione ad agire del socio per l'impugnazione della deliberazione assembleare è riconosciuta laddove la perdita della qualifica di socio derivi dalla deliberazione impugnata (conf. Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017).

Laddove risulti accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di impugnazione), il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto da nullità.

La nullità della deliberazione di approvazione del bilancio si riverbera sulla validità della conseguente deliberazione di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.:

qualora sia accertato che l'entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la deliberazione di riduzione del capitale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale devono ritenersi basati su un presupposto in fatto erroneo e si rivelano insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con conseguente violazione dell'art. 2482-ter c.c. (conf. Trib. Milano, 25.9.2019). Nel qual caso, trattandosi di norma volta a preservare l'integrità del capitale, a tutela dell'interesse dei terzi, il vizio rilevato determina la nullità della deliberazione per illiceità dell'oggetto (conf. Cass. n. 8221/2007).

*I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di minoranza (titolare di una partecipazione pari a un terzo del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata di impugnazione delle seguenti deliberazioni assembleari: i) deliberazione dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio; ii) deliberazione dell'assemblea straordinaria di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c. A fondamento delle proprie domande, l'attore esponeva che le perdite effettive registrate dalla società sarebbero state significativamente maggiori di quelle risultanti dal bilancio impugnato.*

*La società si costituiva in giudizio  
eccependo: i) in via pregiudiziale, l'incompetenza del  
tribunale ordinario alla  
luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto  
sociale; ii) in via  
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del socio,  
per non avere lo  
stesso sottoscritto il versamento di capitale deliberato  
dall'assemblea  
straordinaria, così perdendo la qualifica di socio; iii) nel  
merito, la  
insussistenza dei vizi lamentati dall'attore.*

[Sent. 05.02.2021Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)